

L'operazione rientro dei capitali è partita ma non è conveniente per tutti i contribuenti

# Voluntary disclosure, consulenti legali al lavoro

Pagine a cura di GABRIELE VENTURA

Le voluntary disclosure non conviene a nessuno. Non al contribuente che, a meno che non si tratti di risorse «ferme» da almeno dieci anni, autodenunciandosi rischia di dover pagare di più del patrimonio detenuto, con la conseguenza che potrebbe risultare addirittura più conveniente disfarsi del malloppo piuttosto che dichiararlo. Ma neanche a professionisti e intermediari, che rischiano invece di ritrovarsi stretti nella morsa degli obblighi antiriciclaggio.

Così, per rendere appetibile lo strumento della collaborazione volontaria, saranno decisive le eventuali modifiche del Parlamento in sede di conversione del decreto legge n. 4/2014 e le istruzioni definitive dell'Agenzia delle entrate sulle modalità di presentazione dell'istanza e il pagamento dei relativi debiti tributari. Perché altrimenti, il flusso del rientro dei capitali dipenderà esclusivamente dal fatto che potrebbe essere l'ultima spiaggia, per il contribuente, per regolarizzare la propria posizione, prima che il reticolo di trattati tra paesi sullo scambio automatico di informazioni metta fine al segreto bancario. Con buona pace dello «scudo» dell'anonimato nei confronti delle Entrate.

E questa, in sintesi, l'opinione della maggior parte degli avvocati e commercialisti dei grandi studi legali d'affari e delle boutique fiscali interpellate da *Affari Legali*. In campo i migliori team interdisciplinari per assistere i clienti interessati ad aderire alla complicata procedura della voluntary disclosure, dove la competenza del professionista si rivela più che mai decisiva per valutare costi e convenienza ex ante. Ma vediamo meglio i commenti e le istruzioni pratiche per orientarsi in questo mare magnum.

Le **law firm**. A parere di **Serena Pietrosanti**, of counsel del dipartimento tax di **Hogan Lovells**, bisogna tenere presente che «sotto il profilo penale la voluntary disclosure fornisce una copertura solo per i reati più lievi di dichiarazione omessa ovvero infedele, prevedendo solo una riduzione delle pene applica-

Supplemento a cura di ROBERTO MILIACCA [rmiliacca@class.it](mailto:rmiliacca@class.it) e GIANNI MACHEDA [gmacheda@class.it](mailto:gmacheda@class.it)

bili per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici». «È evidente quindi», continua Pietrosanti, «che laddove i capitali illegittimamente detenuti all'estero siano il frutto di condotte fraudolente ancora perseguibili, la procedura potrebbe non essere appetibile per il contribuente. Anche sotto il profilo delle sanzioni amministrative irrogabili il contribuente potrebbe essere dissuaso dall'aderire laddove il patrimonio estero fosse qualificabile come reddito frutto di evasione e quindi integralmente soggetto ad impositazione in Italia. In tal caso, infatti, alle sanzioni dovute per le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale e a quelle per l'omessa dichiarazione dei redditi generati dal patrimonio estero, si sommerebbero le sanzioni in relazione alle imposte evase sull'intero patrimonio inteso come reddito frutto di evasione».

Anche secondo **Ernesto Caso**, del dipartimento tax

di **Simmons & Simmons**, la procedura non risulta appetibile. «Se ci sarà un flusso considerevole di rientro dei capitali», precisa, «sarà dovuto al contesto internazionale e agli accordi governativi che stanno prendendo i vari paesi. L'accordo con la Svizzera, per esempio, potrà sicuramente influire sulle scelte dei contribuenti. Con la normativa antiriciclaggio, inoltre, sarà colpito anche chi fa autoriciclaggio, ovvero produce redditi che poi vengono riciclati».

A parere di **Giovanni Leoni**, senior associate del dipartimento fiscale di **Orrick**, il costo della voluntary varia in ragione «dei periodi di imposta ancora accettabili, dello «status» del paese di detenzione degli investimenti, della natura degli investimenti e quindi degli eventuali redditi realizzati, della esistenza di apporti, versamenti o prelievi che hanno interessato gli investimenti detenuti all'estero in ciascuno dei periodi di imposta accettabili. La voluntary disclosure dei patrimoni che non sono stati interessati da apporti o prelievi negli ultimi

dieci anni può essere perfezionata con costi contenuti».

Secondo **Guido Nori**, tax counsel di **Delfino e associati Wilkie Farr & Gallagher**, «chi intenderà procedere con la voluntary disclosure dovrà fare un calcolo di convenienza tra quanto omesso e i rischi che potranno derivare da una sempre maggiore capacità di controllo e di scambio di informazioni tra autorità fiscali. Nonostante i costi la tranquillità futura per se stessi e per i propri discendenti ha un valore difficilmente quantificabile implicando una valutazione soggettiva e culturale».

Gli studi tributari. **Masimo Meroni** e **Michele Paoillo**, partner di **Sis Deloitte**, sono convinti che «più che sulle convenienze monetarie, è utile concentrarsi, anche con l'ausilio di un penalista, sulle originarie modalità di costituzione delle disponibilità estere. La normativa non è difatti particolarmente premitale: concede solo limitati sconti sulle sanzioni amministrative e non riduce in modo significativo l'eventualità di

## Le principali domande di chi vuole accedere alla voluntary disclosure

<p><b>Cosa deve fare il contribuente</b></p>	<p>Presentarsi dal professionista munito di tutta la documentazione necessaria (estratti conto e simili) riguardante la disponibilità all'estero per tutti gli anni ancora aperti</p>
<p><b>Cosa deve fare il professionista</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guidare e indirizzare le attività del contribuente finalizzate al reperimento di tutte le informazioni e i documenti necessari per ricostruire con chiarezza il patrimonio estero e le relative movimentazioni intervenute nel periodo rilevante</li> <li>Fornire al cliente una prima stima del costo della disclosure in termini impositivi e sanzionatori</li> </ul>
<p><b>Quando conviene</b></p>	<p>La voluntary disclosure dei patrimoni che non sono stati interessati da apporti o prelievi negli ultimi 10 anni può essere perfezionata con costi contenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sanzioni penali:</b> quando i capitali illegittimamente detenuti all'estero siano il frutto di condotte fraudolente ancora perseguibili</li> <li><b>Sanzioni amministrative:</b> quando il patrimonio estero è qualificabile come reddito frutto di evasione e quindi integralmente soggetto a imposizione in Italia</li> </ul>
<p><b>Costo della procedura</b></p>	<p>Dal 10% a più del 100% dei capitali detenuti all'estero a seconda dell'anno in cui è stata costituita la disponibilità all'estero</p>
<p><b>A cosa va incontro il contribuente</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazioni in materia di monitoraggio fiscale</li> <li>Omessa dichiarazione dei redditi generati dal patrimonio estero</li> <li>Imposte evase sull'intero patrimonio inteso come reddito frutto dell'evasione</li> </ul>

procedimenti penali. La procedura è idonea a consentire la regolarizzazione delle attività estere a fini tributari. È auspicabile che in sede di conversione del decreto siano ulteriormente valutati gli impatti della disclosure sugli adempimenti antiriciclaggio degli intermediari finanziari e dei professionisti».

Secondo **Marco Ragusa** e **Paolo Zucca**, tax partner dello **studio EY**, il costo complessivo della procedura «potrebbe variare dal 10% a più del 100% dei capitali detenuti all'estero a seconda dell'anno in cui è stata costituita la disponibilità all'estero e della possibilità da parte del contribuente di dimostrare la natura non reddituale delle somme depositate all'estero. Da questo punto di vista lo strumento normativo è sicuramente migliorabile. È infatti poco verosimile che il contribuente, pur di fronte ad un elevato rischio di subire un accertamento, sia disposto ad aderire alla voluntary disclosure se il relativo costo è pari all'intera disponibilità detenuta all'estero». **Bruno Capone**, founding partner di **Letray**, consiglia al contribuente interessato di «munirsi almeno di una mappaatura attendibile delle attività detenute all'estero completa di dettagli di formazione e delle movimentazioni intervenute nel tempo in maniera tale da consentire al professionista di iniziare a valutare l'opportunità e il costo almeno spannometrico dell'operazione. Dovrebbe allo stesso tempo aver chiari i programmi personali, familiari e imprenditoriali dei prossimi cinque anni in termini anche di permanenza in Italia in maniera tale da verificare ipotesi alternative all'operazione di regolarizzazione».

A parere di **Ottavio Martini**, partner di **Ls Lexjus Sinacta** Brescia, le aree di maggior debolezza della normativa riguardano «gli aspetti penali a carico del cliente che possono promanare dalla voluntary disclosure, solo parzialmente risolti dalla norma attualmente in corso, il costo fiscale della procedura, generalmente molto alto, e infine le responsabilità a carico dei professionisti che assistono il cliente che sono significative».

Secondo **Stefano Massarotto**, socio di **Facchini Rossi & soci**, «per i contribuenti con assets all'estero non dichiarati, nel prossimo futuro, potrebbero non esistere più safe heavens».